

Rep. 1923

## TRIBUNALE DI CHIETI

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:

Dott. Camillo Romandini – Presidente

Dott. Alberto Iachini Bellisarii – Giudice Relatore

Dott. Nicola Valletta – Giudice

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 25 novembre 2014 nel procedimento di reclamo n. 1884/14 RG;

### RILEVA

Con ricorso ex art. 700 cpc la [redacted] srl chiedeva al GU di ordinare a [redacted] spa la immediata cancellazione della segnalazione del suo nominativo nella Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia, segnalazione effettuata come in sofferenza in data 27.6.14. La ricorrente aveva esposto che a tutto il 31.12.12. essa risultava debitrice per scoperto di c/c della somma di euro 20.437, importo da tempo contestato siccome ritenuto frutto dell'applicazione di tassi usurari; che detto importo secondo la banca a tutto il 9.4.14 era lievitato ad € 22733, sicchè controparte aveva comunicato la revoca degli affidamenti, salvo poco dopo eseguire la segnalazione a sofferenza che la [redacted] contestava in toto, assumendo che il saldo era del tutto illegittimo, che l'insolvenza, ad ogni modo, era insussistente.

Con ordinanza del 9.10.14 il GU respingeva il ricorso, reputando legittima la segnalazione siccome effettuata nella ricorrenza del necessario stato di insolvenza, assumendo la legittimità dell'importo dovuto a [redacted] e negando ogni valore all'esistenza di garanzie personali, tanto più che il credito appariva difficilmente realizzabile alla luce del fatto che [redacted] avesse da poco ipotecato l'unico immobile di sua proprietà a garanzia di mutuo contratto con altro istituto per ripianare altre passività.

Detta ordinanza veniva reclamata dalla [redacted], che tornava a contrastare il quantum della pretesa creditoria e, comunque, negava di poter essere considerata insolvente, laddove [redacted] resisteva al reclamo chiedendone il rigetto.

Il reclamo è fondato: in prime cure si è a lungo discusso sul superamento o meno dei tassi soglia e sulla opportunità o meno di calcolare a detto scopo anche le commissioni di massimo scoperto; si è persino espletata CTU, disattesa quanto alle risultanze dal GU (l'ausiliario, sia detto per inciso, aveva concluso calcolando interessi indebiti per circa 21250 euro a fronte di una debitoria di € 22732!); il primo giudice ha reputato la ricorrente come in grave difficoltà economica senza valorizzare la circostanza, invero pacifica, che la [redacted], sulla base di proprie analisi contabili, peraltro riscontrate dal CTU, era fermamente convinta di non dover nulla a controparte, tanto è che aveva già più volte contestato a [redacted] l'applicazione di tassi passivi ultralegali chiedendo, invano, di ricalcolare il saldo del conto.

Si aggiunga come, a seguito di missiva del 9.4.14, con cui la banca comunicava la chiusura del conto intimando l'immediato rientro, la [redacted] rispose dichiarandosi disposta a versare il dovuto e diffidò controparte dall'eseguire la segnalazione per cui è procedimento.

Ed allora va considerato quanto stabilito dalla stessa Bankitalia con la circolare n. 139 dell'11.2.1991 e succ. mod., ossia che "l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire

INTERESSI  
USURARI  
(Vedi CTU  
pag. 6)



automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza".

Poiché il credito risultava da tempo contestato, la banca non avrebbe dovuto per ciò solo segnalare la srl, anche perché non si ravvisano altri sintomi di insolvenza. A tal riguardo si rileva che: la reclamante ha allegato e documentato come alla data della segnalazione essa aveva disponibilità creditizie ( desumibili dai dati della stessa Centrale Risch) di circa 100mila euro, importo più che sufficiente a ripianare la debitoria nei confronti di [redacted] per come da questa appostata, quindi anche se il debito fosse quello di 22732 euro; ha dimostrato di aver regolarmente depositato i bilanci del 2012 e del 2013 e di non aver subito protesti; ha persino documentato come, prima dell'insorgere della presente controversia, avesse invano proposto a controparte la mediazione presso la camera di Commercio.

A ciò si aggiunga che, se da un lato è vero che ai fini di considerare sussistente lo stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, occorre eseguire ricostruzioni che, oggettivamente gemmate dalla piattaforma di cui all'art 5 legge fallimentare, hanno tuttavia come presupposto una situazione levior rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare, dall'altro lato proprio la norma di cui al menzionato art. 5 esclude l'insolvenza e la fallibilità nei casi in cui il credito non riscosso sia dell'importo di quello preteso da [redacted], inferiore ai 23mila euro.

Né l'insolvenza può minimamente essere inferita dalla conclamata erogazione di mutuo ipotecario di 500mila euro alla [redacted], avvenuta proprio nell'aprile 2014: al contrario detta circostanza conferma che la srl fu considerata affidabile dalla banca che ebbe ad erogare mutuo per siffatto e notevole importo, sia pur per ripianare, in parte, pregresse passività, dato che il mutuo fu concesso anche per fornire nuova liquidità, con la quale la reclamante avrebbe potuto agevolmente tacitare [redacted].

In definitiva, non ricorrendo alcuna insolvenza tale da legittimare la contestata segnalazione, il ricorso era accompagnato dal fumus.

Quanto al periculum, esso è ravvisabile dal fatto che la segnalazione in sofferenza ha come effetto dannoso l'impossibilità o l'estrema difficoltà di accedere al credito bancario e la circostanza, dedotta da parte resistente, che ciò non sia ancora avvenuto poiché gli altri Istituti di Credito con cui [redacted] intrattiene rapporti non hanno ancora revocato gli affidamenti perché sono in attesa di conoscere gli esiti del presente procedimento conferma, invece, la gravità del periculum: ed invero, qualora il presente reclamo fosse stato respinto si deve presumere che dette banche avrebbero senz'altro chiuso i rapporti, così determinando la rovina di società che, in definitiva, sembra aver avuto l'unico "torto" di contestare l'ammontare degli interessi praticati da [redacted], cessando di alimentare il c/c acceso presso tale Istituto proprio per detti motivi e illudendosi di risolvere la questione relativa al quantum senza essere segnalata alla Centrale Risch.

Il reclamo, quindi, va accolto e la gravata ordinanza riformata, dovendosi ordinare a parte resistente la cancellazione della segnalazione in sofferenza iscritta a carico di [redacted] srl nella Centrale Risch gestita dalla Banca d'Italia.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza liquidate come al dispositivo in base ai parametri medi dei giudizi cautelari relativi alle cause di valore indeterminabile - basso, assente la fase istruttoria nel reclamo.

Le spese di ctu, nella misura liquidata in prime cure, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 669 terdecies cpc, in riforma dell'ordinanza del GU in data 9.10.14, reclamata da [redacted] srl nei confronti di Banca [redacted] spa, ordina a quest'ultima, in persona del Irpt,



L'immediata cancellazione della segnalazione del nominativo della ricorrente come in sofferenza dalla Centrale Rischi gestita da Bankitalia.

Condanna Banca ~~\_\_\_\_\_~~ al definitivo pagamento delle spese di CTU, con rivalsa di ~~\_\_\_\_\_~~ per quanto eventualmente già versato, nonché al pagamento delle spese dei due gradi cautelari, così determinate:

per il primo giudizio, € 90,00 per esborsi, € 945,00 per fase di studio, € 640,00 per fase introduttiva, € 1140,00 per fase istruttoria, € 605,00 per fase decisoria;

per il reclamo, € 147,00 per esborsi, € 945,00 per fase di studio, € 640,00 per fase introduttiva, € 100,00 per fase decisoria.

Con l'aggiunta di 15% spese generali, Cpa ed Iva.

Così deciso a Chieti in camera di consiglio il 25 novembre 2014.

IL GIUDICE RELATORE

IL GIUDICE

Dr. Alberto Tassinari Bellisari

IL PRESIDENTE

Dr. Eugenio Ricciarico

IL CANCELLIERE

Dr. Vincenzo Ricciarico

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL  
TRIBUNALE DI CHIETI

Chieti il 25 NOV. 2014

IL CANCELLIERE

Dr. Vincenzo Ricciarico



**TRIBUNALE DI CHIETI – SEZIONE DI ORTONA - R.G. 476/14**

**RELAZIONE DELL'AUSILIARIO EX ART. 68 C.P.C.**

Per ottemperare all'incarico disposto con provvedimento dell'On.le Tribunale di Chieti, sezione staccata di Ortona, in data 29/09/2014, nella causa R.G. 476/14 di ricorso ex art. 700 c.p.c., promossa da ~~\_\_\_\_\_~~ Srl difesa dall'Avv. Andrea Florindi, contro la Banca ~~\_\_\_\_\_~~ Spa difesa dall'Avv. Ludovico De Benedictis, il sottoscritto Sandro Giandomenico, ragioniere commercialista con studio in Chieti alla Via Filippo Rega 4, PEC: [sandrogandomenico@pecprocessotematico.it](mailto:sandrogandomenico@pecprocessotematico.it) rassegna quanto appresso.

**CONFERIMENTO DELL'INCARICO**

All'udienza fissata per il giorno 29/09/2014, egli prestava il giuramento di rito impegnandosi a dare riscontro alle richieste enunciate nel quesito posto dal Giudice che di seguito si riporta:

"manda all'ausiliario di procedere ad una sommaria verifica della fondatezza degli elementi attorel, tenendo sostanzialmente conto delle rispettive allegazioni tecniche già prodotte e rinvia per nuova comparizione dello stesso, previa dichiarazione d'impegno, al 6/10/2014 ore 9:00".

**PREMESSA**

Dalla disamina dei documenti e atti in causa si è potuto rilevare, tra l'altro, quanto segue:

- In data 27/03/2002 veniva acceso un conto corrente con il n. 128055, chiuso con giroconto di € 6,58 in data 28/03/2002 con la causale "erroneamente aperto";

- in data 27/03/2002 veniva acceso il conto oggetto di indagine con il n. 128054 con affidamento di € 26.000, tasso 5,25% entro il fido e 8,25% oltre fido; CMS 0,375% entro fido e 1% oltre fido (all. nn. 7-8 di parte convenuta);
- in data 28/03/2002, con contratto sottoscritto in data 19/04/2002, risultava aperto il rapporto di gestione incassi RIBA, senza l'indicazione di alcun importo affidato, ma con la fissazione delle spese e delle commissioni di gestione;
- dal 1/1/2005 al conto veniva assegnato il nuovo n. 519317;
- dal 1/1/2008 il predetto conto veniva indicato come "cadenti SBF" ed assegnato il nuovo n. 107134;
- in data 18/08/2009 risulta stipulato un contratto di concessione/variazione affidamenti in essere a valere sul c/c il n. 107134 con affidamento di € 20.000, tasso 10,65% entro il fido maggiorato di 4 punti oltre fido; indennità di sconfinamento da € 10,00 a € 600,00; corrispettivo di disponibilità creditizia 1,5%, ovvero 1%, con importo minimo trimestrale 0,5%, nonché credito a fronte di presentazioni all'incasso con affidamento di € 180.000,00 (all. n. 10 di parte convenuta);
- in data 11/03/2010 veniva stipulato un contratto di "apertura rapporti" con il quale la cliente conferma i rapporti in essere con la banca e venivano parzialmente modificate le condizioni economiche contrattuali (all. n. 9 di parte convenuta);
- dal 1/1/2011 il menzionato conto veniva nuovamente indicato come "conto ordinario";

- in data 9/4/2014 risulta inviata lettera di revoca degli affidamenti (all. n. 3 di parte attrice);
- agli atti non risulta allegato l'estratto conto del secondo trimestre 2004, bensì inserito (evidentemente per errore) l'estratto conto di un altro cliente della Banca (all. n. 2 di parte convenuta); si informa che il saldo iniziale al 30/06/2004, che al momento non appare documentato, ammonta a € 14.595,74, in debito del cliente ed in favore della Banca.

#### **SVOLGIMENTO DEL QUESITO**

Stante il tenore letterale del quesito, lo scrivente ritiene opportuno riportare di seguito, in estrema sintesi, le principali analisi e le rispettive conclusioni delle opposte relazioni di parte allegata agli atti di causa.

Nella relazione del consulente di parte attrice, Studio TREA, Dott. Gennaro Baccile, si stornano interessi usurari non pattuiti, CMS non pattuite e spese collegate al credito usurale, fino a raggiungere un totale di indebiti da ristomare di € 24.696,01 che, sommati algebricamente all'estratto conto portante un saldo finale di € 20.473,42 (somma erroneamente trascritta rispetto al saldo effettivo di € 20.437,42), determinano la somma a favore della cliente ed in debito della banca di € 4.222,59.

Nella relazione consulente di parte convenuta, Dott. Michele Iacovone, si indica che le CMS vengono conteggiate ma confrontate con il "tasso soglia CMS", cosicché la relazione conclude con la constatazione del mancato superamento dei tassi soglia in tutti i periodi e la conferma del debito della cliente rispetto alla banca nella somma € 22.732,68 (somma che comprende anche gli interessi, bolli e competenze maturati al 31/12/2013 ed al 31/03/2014, rispettivamente pari € 1.139,57 e € 1.155,69).

Sinteticamente, lo scrivente ritiene non documentate e sussistenti le ragioni addotte dal consulente di parte attrice circa la non pattuizione degli interessi, della CMS, nonché la usurarietà delle spese collegate al credito, poiché, come già indicato in premessa, si è potuto accertare che i tassi di interesse e la loro capitalizzazione trimestrale, in condizioni di reciprocità, risultano pattuiti per iscritto, come pattuite per iscritto sono risultate le commissioni di massimo scoperto e le valute applicate alle operazioni sul conto corrente. Inoltre, sulla valutazione della eventuale "usurarietà" dei tassi si riferirà appresso nella presente relazione.

Parimenti il sottoscritto ritiene di non poter condividere le premesse e le conclusioni del perito di parte convenuta, laddove si indica che le CMS debbano essere confrontate con il "tasso soglia CMS" indicato dalla Banca D'Italia, poiché tale interpretazione non sembra conforme al chiaro dettato normativo di cui all'art. 644.c.p., quarto comma, che così recita: *"Per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"*.

Pertanto, il sottoscritto ha ritenuto necessario riclassificare e riconteggiare i dati degli estratti conto allegati agli atti di causa al fine di verificare l'eventuale superamento dei tassi soglia di cui all'art. 644 c.p., trimestralmente e per tutto il periodo di utilizzo del conto corrente, al fine dell'eventuale applicazione della disposizione di cui all'art. 1815 del codice civile: *"Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"*.

Nell'esperimento di tale verifica, le commissioni di massimo scoperto e

tutte le spese del conto corrente inerenti la concessione del credito, ivi compreso la cosiddetta "commissione di messa a disposizione fondi", con la sola esclusione delle imposte e tasse, sono sempre state considerate quale componente integrante del saggio di interesse, in base a quanto disposto dalla citata legge e confermato dalla giurisprudenza di merito.

Si è provveduto quindi a determinare il tasso effettivo globale medio applicato dall'istituto, ponendo a confronto il risultato dell'indagine con i tassi medi praticati dal sistema bancario e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale a norma della Legge 108/1996, maggiorati del 50%, e così rappresentanti i cosiddetti "tassi soglia".

Posto che la formula di determinazione dell'interesse della tecnica bancaria è la seguente:

$$I = \frac{C \times t (= \text{numer}) \times r}{36.500}$$

Dove: I = interesse, C = capitale, t = tempo, r = saggio d'interesse, 36.500 è il divisore fisso ed numeri indicati negli estratti conto scalari della Banca sono il risultato della moltiplicazione C x t.

La formula utilizzata per determinare il tasso effettivo globale applicato dalla Banca è stata ricavata dalla predetta ed è la seguente:

$$r = \frac{36.500 \times I}{C \times t (= \text{numer})}$$

Si informa che i tassi soglia che il sottoscritto ha posto a confronto con il TAEG applicato alla cliente dalla Banca sono stati quelli delle aperture di



credito di conto corrente, ad eccezione del periodo dal 1/1/2008 al 31/12/2010, poiché in tal caso, in forza di quanto indicato in premessa circa la "trasformazione" dell'apertura di credito in conto corrente ad anticipazione SBF, i tassi praticati sono stati confrontati con quelli soglia riferibili alle anticipazioni e sconti commerciali.

L'esito dell'indagine è riepilogato negli allegati 1) e 2), che costituiscono parte integrante della presente relazione, dai quali si evince il superamento dei tassi soglia in alcuni periodi. In particolare, per quanto attiene il conto corrente, prospetto allegato 1), si rileva il superamento dei tassi soglia per l'usura nei periodi dal 4 trimestre 2004 al 2 trimestre 2005, nonché 1 trimestre 2011, 3 e 4 trimestre 2011 e dal 2 trimestre 2012 al 1 trimestre 2014. In tal caso, il totale degli indebiti usurari determinati ai sensi del citato art. 1815 c.c. ammontano complessivamente a € 13.735,58.

Per quanto attiene i periodi in cui il conto è stato qualificato come anticipazione SBF, prospetto allegato 2), i tassi usura risultano superati dal 2 trimestre 2008 al 2 trimestre 2009, nonché dal 2 trimestre 2010 al 4 trimestre 2010, per un totale di interessi indebiti pari a € 7.517,78.

Pertanto, all'esito della presente indagine, il totale degli interessi indebiti ai sensi dell'art. 1815 c.c. ammonta a € 21.253,34.

A tale risultato bisognerebbe aggiungere l'effetto della "sterlizzazione" degli ulteriori interessi anatocistici maturati nei trimestri successivi sugli interessi ritenuti indebiti, eventualmente da esperirsi in una più approfondita analisi in caso di CTU.

Secondariamente, ove si ritenga che la "commissione di messa a disposizione fondi" non sia da intendersi "collegata all'erogazione del

INTERESSI  
USURARI

credito" ai sensi dell'art. 644 c.p., si riferisce che dai conteggi espletati non si rilevano interessi indebiti per usura dopo la sua applicazione. Pertanto, in tale eventualità, gli illeciti coincidono solo con le somme indicate in grassetto nell'ultima colonna dei prospetti allegati, ossia in € 588,86 per il conto corrente e in € 3.628,52 per il conto SBF, per un totale di € 4.217,38.

A tale risultato bisognerebbe sempre aggiungere il citato effetto degli interessi anatocistici successivi, in questa sede non conteggiati.

#### **IN CONCLUSIONE**

Il saldo finale a debito del cliente e indicato dalla Banca da € 22.732,68 andrebbe ridotto quanto meno della somma provvisoriamente determinata di interessi indebiti di € 21.253,34, ovvero di € 4.217,38, nel caso di commissione di messa a disposizione fondi non influente ai fini del conteggio degli interessi ex art. 644 c.p.

#### **ALLEGATI**


1. Prospetto di calcolo c/c;
2. Prospetto di calcolo SBF.

Tanto il sottoscritto rassegna in fede.

Con osservanza.

Chieti, 6 ottobre 2014.

Ausiliario del Giudice,  
**Sandro GIANDOMENICO**



Periba

ALLEGATO 1)

ANNO	TRIMESTRE	INTERESSI	SPESA	CMS	TOTALE	NUMERO INIZIO	NUM.	TRIM.	PERIODO	VALORE	UNITA'	INFORMATICA	VALORE	VALORE
2002	2° Trimestre	408,57	43,51	204,39	656,47	26000	26000	8,64	NO	14,85	NO	-	588,86	
2002	3° Trimestre	187,76	32,73	93,88	314,37	1322323,17	26000	8,68	NO	14,67	NO	-	588,86	
2002	4° Trimestre	715,59	88,78	357,79	1.162,16	638294,32	26000	8,66	NO	14,7	NO	-	588,86	
2003	1° Trimestre	607,79	50,09	308,90	965,78	532447,49	26000	6,59	NO	14,6	NO	-	588,86	
2003	2° Trimestre	147,75	39,80	28,80	216,35	1341104,17	26000	8,96	NO	14,05	NO	-	588,86	
2003	3° Trimestre	67,32	40,50	33,66	141,48	408837,92	26000	12,63	NO	14,19	NO	-	588,86	
2003	4° Trimestre	228,60	90,85	-	279,95	251988,1	26000	4,4	NO	13,89	NO	-	588,86	
2004	1° Trimestre	557,40	96,10	71,63	725,13	4370065,16	26000	6,06	NO	14,25	NO	-	588,86	
2004	2° Trimestre	227,58	46,00	113,79	387,37	1085748,99	26000	13,02	NO	14,21	NO	-	588,86	
2004	3° Trimestre	89,39	48,90	44,70	182,99	421589,8	26000	15,94	SI	14,16	SI	182,99	588,86	
2004	4° Trimestre	55,58	49,13	94,62	199,33	265418,53	26000	16,45	SI	14,27	SI	182,99	588,86	
2005	1° Trimestre	128,21	48,73	89,60	266,54	552239,87	26000	17,62	SI	14,25	SI	266,54	588,86	
2005	2° Trimestre	255,90	42,93	124,97	423,80	1087572,08	26000	10,89	NO	14,28	NO	-	588,86	
2005	3° Trimestre	358,26	45,83	148,97	553,06	1529334,75	26000	13,2	NO	14,05	NO	-	588,86	
2005	4° Trimestre	316,43	117,68	120,21	554,32	1442500,2	26000	16,08	NO	14,07	NO	-	588,86	
2006	1° Trimestre	902,70	144,23	37,99	1.084,92	9621654,36	26000	4,12	NO	14,23	NO	-	588,86	
2006	2° Trimestre	201,46	121,23	40,43	363,12	1384680,13	26000	9,58	NO	14,37	NO	-	588,86	
2006	3° Trimestre	415,63	127,23	8,61	546,47	3262677,03	26000	6,11	NO	14,7	NO	-	588,86	
2006	4° Trimestre	1.101,58	138,23	138,96	1.378,77	306532,56	26000	6,23	NO	14,91	NO	-	588,86	
2007	1° Trimestre	1.006,98	127,23	56,73	1.190,94	7234642,26	26000	6,01	NO	14,85	NO	-	588,86	
2007	2° Trimestre	1.478,10	143,23	25,86	1.647,19	10892184,45	26000	5,82	NO	14,94	NO	-	588,86	
2007	3° Trimestre	1.521,42	132,23	45,37	1.699,02	9975771,43	26000	6,25	NO	14,92	NO	-	588,86	
2007	4° Trimestre	493,06	361,43	-	854,49	170835,22	20000	21,24	SI	13,59	SI	994,48	588,86	
2011	1° Trimestre	759,39	841,69	-	1.601,08	5879562,44	20000	9,94	NO	13,635	NO	-	1.583,35	
2011	2° Trimestre	385,64	697,36	-	1.083,00	2685701,1	20000	17,1	SI	16,9878	SI	1.268,00	1.583,35	
2011	3° Trimestre	421,71	609,71	-	1.031,42	1710263,57	20000	22,01	SI	15,525	SI	1.031,42	1.583,35	
2011	4° Trimestre	1.784,23	945,15	-	2.729,38	1433304,24	20000	6,98	NO	15,678	NO	-	3.877,77	
2012	1° Trimestre	600,49	817,15	-	1.417,64	2841765,84	20000	18,21	SI	15,8125	SI	1.417,64	5.295,41	
2012	2° Trimestre	508,00	887,25	-	1.445,25	1877607,34	20000	26,71	SI	16,4325	SI	1.445,25	6.748,66	
2012	3° Trimestre	535,55	596,95	-	1.132,50	1914231,1	20000	21,59	SI	16,3875	SI	1.132,50	7.873,16	
2012	4° Trimestre	571,62	585,30	-	1.156,92	1990171,1	20000	21,43	SI	16,675	SI	1.156,92	9.030,31	
2013	1° Trimestre	636,77	588,32	-	1.225,09	2099531,07	20000	21,3	SI	16,738	SI	1.225,09	10.251,7	
2013	2° Trimestre	636,61	596,41	-	1.233,02	2102404,68	20000	21,44	SI	16,7	SI	1.233,02	11.484,75	
2013	3° Trimestre	520,01	594,35	-	1.114,36	1875145,84	20000	21,69	SI	16,625	SI	1.114,36	12.604,55	
2013	4° Trimestre	545,73	585,30	-	1.131,03	1819282,1	20000	21,28	SI	16,575	SI	1.131,03	13.735,58	
<b>TOTALE</b>													<b>13.735,58</b>	

